

Circolare 2/10  
Prot. U/2010/68/DIR  
Roma, 06/04/2010

Alla c.a.

- Aziende
  - Centri servizi
  - Consulenti
  - Società di software
- e p.c. – Parti sociali  
- Organi del Fondo

OGGETTO: **Proseguimento volontario dei versamenti individuali** -

In ottemperanza all'art. 4, c. 2, dello Statuto di Fondo Est<sup>1</sup>, il Consiglio Direttivo ha modificato, il 24 marzo 2010, il Regolamento del Fondo stesso, nella parte riguardante la prosecuzione volontaria dei versamenti individuali.

Fino ad oggi era possibile la prosecuzione volontaria esclusivamente per i tempi determinati superiori a tre mesi del settore Turismo (previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento) e per i tempi determinati superiori a cinque mesi del settore delle Aziende ortofrutticole e agrumarie (sempre previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento).

Con le modifiche apportate al Regolamento, potranno proseguire la contribuzione a Fondo Est anche i lavoratori:

- cessati o sospesi dal lavoro, che percepiscono prestazioni a sostegno del reddito o siano comunque iscritti nelle liste di mobilità;
- in aspettativa non retribuita, dove non sussiste l'obbligo di contribuzione da parte dell'azienda;
- sospesi dal lavoro per interruzioni programmate annualmente, all'interno di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

#### **Beneficiari**

Va in primo luogo chiarito che potranno fare richiesta di prosecuzione volontaria **esclusivamente i lavoratori già iscritti a Fondo Est**. A questo scopo, il sistema informatico Sigest, verificherà la precedente iscrizione tramite il codice fiscale.

In caso di sospensione dell'attività lavorativa per qualsiasi motivo (aspettativa non retribuita, cassa integrazione, sospensione programmata, ecc.), in costanza di rapporto di lavoro (si vedano in appendice le tipologie), il lavoratore potrà proseguire la contribuzione volontaria esclusivamente per il periodo di sospensione dell'attività stessa.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la possibilità di proseguire la contribuzione volontaria è concessa esclusivamente a quei lavoratori che percepiscono prestazioni di sostegno al reddito (si vedano in appendice le tipologie), per i soli periodi di percezione della relativa indennità.

Infine, per tutti quei lavoratori che sono iscritti nelle liste di mobilità, pur non percependo alcuna indennità, la prosecuzione volontaria della contribuzione individuale è concessa per un periodo massimo di 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

---

<sup>1</sup> "Possono altresì essere iscritti, con le modalità ed i limiti previsti dal Regolamento, coloro che, per qualsiasi causa, hanno perso il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione e ai quali l'Ente autorizzi la prosecuzione volontaria della contribuzione"

### **Importo del versamento volontario**

Indipendentemente dalla tipologia lavorativa svolta dal lavoratore in precedenza (tempo pieno o tempo parziale), l'importo del versamento volontario individuale è pari a 10 euro mensili pro-capite. Pertanto, le prestazioni sanitarie relative a periodi coperti dal versamento volontario saranno quelle previste per un tempo pieno.

Il pagamento avverrà in un'unica soluzione annuale, che verrà calcolata dal sistema informatico Sigest, in base alle informazioni fornite dal lavoratore.

Pertanto, per l'anno in corso, il sistema calcolerà i periodi contributivi fino al 31.12.2010, eventuali periodi eccedenti l'anno in corso, dovranno essere versati entro il 31 gennaio 2011.

### **Modalità di iscrizione**

Il lavoratore che decida di avvalersi della prosecuzione volontaria dovrà presentare apposita richiesta on line, entro tre mesi dalla data di inizio della sospensione o della cessazione del rapporto di lavoro. In qualsiasi caso la prosecuzione volontaria individuale non potrà riguardare periodi arretrati anteriori a sei mesi rispetto alla data di versamento. Pertanto, ad oggi, non sarà possibile effettuare la prosecuzione volontaria per periodi antecedenti il 1° gennaio 2010.

Es. n. 1:

- cessazione del rapporto di lavoro per mobilità dal 1° gennaio 2009;
- richiesta di prosecuzione volontaria: 1° aprile 2010;
- sarà possibile versare periodi arretrati a far data dal 1° febbraio 2010.

Es. n. 2:

- cassa integrazione guadagni dal 1° maggio 2010;
- richiesta di prosecuzione volontaria: entro il 1° agosto 2010;
- sarà possibile versare dal 1° giugno 2010.

E' comunque facoltà del Fondo richiedere, in qualsiasi momento, copia della documentazione attestante i periodi di cessazione/sospensione dal lavoro che danno diritto alle prestazioni di sostegno al reddito.

### **Istruzioni per l'iscrizione on line**

Una volta entrati nel sito [www.fondoest.it](http://www.fondoest.it), occorre cliccare sulla barra verticale a sinistra alla voce "aziende e dipendenti".

Entrati in tale area, scorrere la pagina fino in fondo, nel riquadro "modalità di iscrizione" e cliccare sulla parola "registrati" del versamento volontario. A questo punto si aprirà una schermata con il "modulo di richiesta di prosecuzione volontaria", che dovrà essere compilato in tutte le sue parti. Dopo aver dato conferma dei dati, il sistema elaborerà i dati inseriti e provvederà ad inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato dal lavoratore, mentre sulla schermata, ci sarà un link che permetterà di visualizzare la ricevuta dell'avvenuta richiesta di iscrizione, che potrà essere salvata e/o stampata.

Nel caso in cui l'iscrizione non fosse andata a buon fine, nelle note della ricevuta comparirà la scritta "La sua richiesta di iscrizione non ha avuto esito positivo, la preghiamo di contattarci quanto prima per effettuare le opportune verifiche".

Una volta in possesso delle credenziali, il lavoratore potrà accedere alla propria area riservata dalla pagina "aziende e dipendenti", dove potrà verificare lo stato della sua copertura e procedere al pagamento cliccando sul tasto "pagamento copertura", sulla barra sinistra della pagina.

A questo punto il lavoratore avrà a disposizione tre opzioni per il pagamento che, ricordiamo, è in un'unica soluzione anticipata per tutti i periodi compresi nell'anno solare 2010. I metodi di pagamento previsti sono i seguenti:

1. **Bonifico bancario:** occorrerà stampare l'ordine di bonifico per poter effettuare il pagamento presso il proprio istituto di credito o tramite home banking. Al riguardo si raccomanda di riportare scrupolosamente la causale decritta nell'ordine di bonifico, che permette una veloce e sicura rendicontazione.
2. **Carta di credito:** prima di effettuare il pagamento è necessario accertarsi che la propria carta appartenga al circuito delle carte convenzionate con Fondo Est.
3. **Bollettino postale:** che verrà inviato al recapito indicato dal lavoratore nella propria anagrafica, al momento dell'iscrizione.

Si ricorda che la ricevuta di pagamento - unitamente alla ricevuta di avvenuta iscrizione, attestante che Fondo EST opera negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 - potrà essere utilizzata dal lavoratore per usufruire della deduzione dal reddito di lavoro dipendente. L'art. 51, comma 2, lett. a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente, stabilisce che non concorrono a formare il reddito, "i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il Decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008", nel limite ivi stabilito di euro 3.615,20.

Nel caso di aziende che, per accordo sindacale o accordi interni, decidano di pagare, per conto dei lavoratori, i periodi di sospensione/cessazione del rapporto di lavoro, è prevista la possibilità di un pagamento collettivo cumulativo.

Purtroppo, al momento, questa procedura non è ancora attiva. Pertanto, le aziende, i consulenti o i centri servizi interessati dovranno inviare una mail all'indirizzo [versamentovolontario@fondoest.it](mailto:versamentovolontario@fondoest.it). Gli operatori dedicati a questo servizio provvederanno a caricare le anagrafiche dei dipendenti cessati o sospesi e ad inviare alle aziende gli ordini di bonifico.

### Casi particolari

Nel caso in cui un lavoratore, che ha effettuato il versamento volontario, fosse successivamente assunto da un'altra azienda, anch'essa tenuta al versamento al Fondo Est, gli eventuali contributi volontari versati dal lavoratore che si sovrappongono ai contributi versati dal nuovo datore di lavoro saranno accreditati al lavoratore stesso, come ulteriori periodi di copertura mensili, di cui usufruire per eventuali successivi periodi di sospensione o cessazione.

Ricordiamo che gli uffici di Fondo Est sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o quesito. Invitiamo pertanto gli interessati ad inviare e-mail all'indirizzo di posta elettronica [versamentovolontario@fondoest.it](mailto:versamentovolontario@fondoest.it)

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE  
Dott. Massimo Nozzi



**RIEPILOGO DELLE TIPOLOGIE DI CAUSALI  
 PER IL VERSAMENTO VOLONTARIO**

**Cessazione di rapporto di lavoro**

<b>Tipologia di prestazioni di sostegno al reddito</b>	<b>Durata</b>
Indennità di disoccupazione ordinaria	8-12 mesi
Indennità ordinaria per apprendisti	90 giorni
Indennità di disoccupazione a requisiti ridotti	Fino ad un massimo di 180 giorni
Indennità di disoccupazione agricola	Pari al numero di giornate effettivamente lavorate
Indennità di mobilità	Variabile in base ad età, anzianità lavorativa presso l'azienda ed ubicazione della stessa, da un minimo di 12 ad un massimo di 48 mesi
Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità senza percezione di indennità	12 mesi (come da Regolamento del Fondo)

<b>Tempi determinati superiori a tre mesi contratto del Turismo</b>	12 mesi
<b>Tempi determinati superiori a cinque mesi contratto Aziende ortofrutticole e agrumarie</b>	12 mesi

**Sospensione del rapporto di lavoro**

<b>Tipologia di prestazioni di sostegno al reddito</b>	<b>Durata</b>
Indennità di disoccupazione ordinaria per crisi aziendale	Fino ad un massimo di 90 giorni
Indennità di disoccupazione ordinaria per apprendisti di aziende in crisi	Fino ad un massimo di 90 giorni
Indennità di disoccupazione a requisiti ridotti	Fino ad un massimo di 90 giorni
Integrazione salariale per lavoratori agricoli	Fino ad un massimo di 90 giorni
Cassa integrazione guadagni ordinaria	13 settimane consecutive, prorogabili fino a 12 mesi
Cassa integrazione guadagni straordinaria	Variabile a seconda della motivazione: <b>per crisi:</b> 12 mesi prorogabile di ulteriori 12; <b>per procedure esecutive concorsuali:</b> 12 mesi prorogabili di ulteriori 6 mesi; <b>per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione industriale:</b> 24 mesi prorogabile di ulteriori 24 mesi

<b>Periodi di sospensione del rapporto di lavoro annualmente programmate all'interno di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato</b>	Per tutta la durata della sospensione lavorativa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

**Periodi di aspettativa che non prevedono l'obbligo di contribuzione a Fondo Est**

<b>Tipologia</b>	<b>Durata</b>
Per incarichi pubblici elettivi o incarichi sindacali provinciali e nazionali	Per tutta la durata dell'incarico
Per gravi motivi familiari	Fino ad un massimo di due anni
Congedo per formazione	Fino ad un massimo di 11 mesi in tutta la vita lavorativa
Per tossicodipendenza	Lavoratore: fino ad un massimo di tre anni. Lavoratore familiare di un tossicodipendente: fino ad un massimo di tre mesi (solo Ccnl terziario e ortofrutta)
Congedo parentale	Fino ad un massimo di 10 mesi
Aspettativa non retribuita per malattia (Ccnl terziario)	Fino ad un massimo di 120 giorni. In caso di patologie gravi fino ad un massimo di 12 mesi
Aspettativa non retribuita per infortunio (Ccnl terziario)	Fino alla cessazione del pagamento dell'indennità di inabilità temporanea da parte dell'Inail
Aspettativa non retribuita per malattia e infortunio (Ccnl turismo)	Fino ad un massimo di 120 giorni
Aspettativa non retribuita per malattia e infortunio (Ccnl farmacie speciali)	Malattia ed infortunio fuori dal lavoro: fra i 16 e i 24 mesi. Infortunio sul lavoro: fino a guarigione clinica